



Oggetto: Attestazione ai sensi dell'art. 41, c. 1, del D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito con L. n.89 del 23/06/2014

Preso atto che l'art. 41 del D. L. n. 66 del 24/04/2014, testualmente recita:

- *comma 1 - "A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo e' allegato a ciascuno stato di previsione della spesa";*
- *comma 2 - "Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, nonché dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.";*

Visti gli artt. 9 e 10 del D.P.C.M. 22/09/2014, che definiscono rispettivamente le modalità di calcolo e di pubblicazione dell'“indicatore di tempestività dei pagamenti”,

SI ATTESTA

- 1) Che l'indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014 relativo all'esercizio 2025 è – 7 giorni;
- 2) Che l'ammontare complessivo dei debiti al 31 dicembre 2025 è pari ad euro 6.871,15 su un totale di documenti ricevuti nell'esercizio 2025 di euro arrotondati 10.418.586,80
- 3) Che il numero delle imprese creditrici al 31/12/2025 è pari a 7
- 4) Che non sussistono pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Pianezza, 30 marzo 2026

IL SINDACO
Antonio CASTELLO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Luca FAVARATO